

Avvocati, nodo-multidisciplinarietà

Le alleanze legali

 *IL Sole 24 Ore* | NORME E TRIBUTI | 27 MARZO 2019 | Angelo Busani

L'oggetto sociale multidisciplinare delle società tra avvocati (Sta) continua a essere un argomento di accesa discussione; se in alcuni casi vi è un atteggiamento favorevole al fatto che una Sta sia partecipata da altri professionisti e abbia nel suo oggetto sociale l'esercizio di professioni diverse da quella forense (si veda in tal senso la nota 32/18 dell'Ordine degli avvocati di Milano), in altri contesti territoriali vi è una rigida chiusura sul punto.

Nell'ambito delle Stp, il problema è risolto direttamente dalla legge, la quale sancisce la liceità dell'oggetto multidisciplinare nell'articolo 10, comma 8, legge 183/2011.

La disciplina della Sta è invece sibillina, in quanto l'articolo 4-bis, comma 2, legge 247/2012 afferma che i soci della Sta devono essere avvocati o altri professionisti per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. Per chi interpreta estensivamente questa normativa, una Sta multiprofessionale è possibile; chi invece la interpreta restrittivamente afferma che i professionisti cui la legge concede di essere soci di una Sta non per questo possono esercitare la loro professione nell'ambito della Sta. Essi, dunque, dovrebbero limitarsi a partecipare al capitale sociale e la Sta non potrebbe avere a oggetto che l'esercizio della professione forense.

Tornando alla tesi estensiva, essa trae argomento anche dal rilievo che la legge 247/2012 ammette esplicitamente le associazioni professionali multidisciplinari nel cui ambito si pratica l'avvocatura: sia nel caso in cui si tratti di uno studio legale che accoglie professionisti di altra professione, sia nel caso in cui si tratti di un'associazione professionale che svolge prevalentemente una professione diversa da quella forense (si pensi a uno studio di dottori commercialisti) la quale accolla nel proprio ambito anche un avvocato affinché questi eserciti la sua professione nell'ambito di questa associazione.

Anche poi ammesso che una Sta possa essere multidisciplinare, si apre l'ingestibile problema della "prevalenza" di una professione sull'altra: non è chiaro cosa succeda se, costituita una Sta con professione forense prevalente, questa prevalenza sia assunta, con il passare del tempo, dai professionisti di altra professione. In tal caso, deve la Sta trasformarsi in Stp e cambiare Ordine professionale d'iscrizione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA